

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE ELETTRICI

REGOLAMENTO APPROVATO ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DI ROMA DEL 14/01/2006

PREMESSA

Il presente Regolamento ha lo scopo di approfondire alcuni aspetti procedurali per il buon funzionamento dell'A.N.D.E. che, pur sottesi allo Statuto, non sono sufficientemente dettagliati o devono essere ricavati dal combinato disposto di diversi articoli. Il fine è dissipare il più possibile dubbi o incertezze che possano causare difficoltà o incomprensioni all'interno dell'Associazione in modo da poter concentrare attenzione ed energia all'esterno, nell'espletamento delle finalità contenute nei primi 7 articoli dello Statuto e garantire la democraticità della vita associativa. Si è tenuto altresì conto di quei principi contenuti nel CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI SOCI, sottoscritto anche dall'A.N.D.E. nel dicembre 1997 che valgono a migliorare la vita associativa al fine di rendere effettivamente operanti i valori etici di correttezza, che sono implicitamente o esplicitamente contenuti negli Statuti e nei Regolamenti delle associazioni.

SEDE

ART.1 La sede legale (art.8 St.), e operativa dell'A.N-D-E- è posta in Roma, Via De Notaris 2. Presso di essa si tengono di norma le riunioni degli Organi dell'A.N.D.E., dei Comitati operanti pro tempore e delle eventuali Commissioni di lavoro e sono esposte le deliberazioni dell'Assemblea nei tempi e nei modi previsti dall'art.23 dello Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale sono altresì comunicate a tutte le Associazioni aderenti, operanti sul territorio nazionale, entro 30 gg. dalla data di stesura del relativo verbale, con i mezzi giudicati più idonei dalla sede nazionale.

La sede è operativa nei tempi e nei modi indicati dalla Presidente ed è l'unica legittimata a gestire l'attività dell'A.N.D.E. ed a ricevere e conservare atti e documenti dell'Associazione.

SOCI

ART.2 Possono associarsi all'A.N.D.E., ai sensi dell'art. 9 dello Statuto , le Associazioni che abbiano almeno 15 iscritte. Le Associazioni iscritte precedentemente all'emanazione del presente Regolamento, che non abbiano ancora tale quota di iscritte, hanno tempo fino alla convocazione della prossima Assemblea Nazionale per l'elezione delle cariche per raggiungerla.

Le Associazioni che intendano aderire all'A.N.D.E. e non abbiano ancora raggiunto le 15 iscritte si costituiscono in Comitato Promotore per il conseguimento della quota minima prevista.

La domanda di iscrizione deve essere firmata dalla Presidente dell'Associazione richiedente e corredata dai seguenti documenti:

- a) Copia Statuto predisposto conformemente a quello nazionale e debitamente registrato alla locale Direzione Generale delle Entrate come ente no-profit ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) Verbale dell'Assemblea per l'elezione delle cariche direttive;
- c) Sintesi del programma di attività, inerente le finalità dell'A.N.D.E. che si intende svolgere nel territorio di riferimento,
- d) Elenco delle Socie e relativo codice fiscale.

La domanda è sottoposta all'insindacabile decisione del Comitato Direttivo.
Una volta approvata l'iscrizione deve essere perfezionata con il versamento della quota annuale determinata ai sensi dell'art.10 dello Statuto e della quota d'ingresso di 50 euro.

ORGANI

ASSEMBLEA NAZIONALE

ART.3 L'Assemblea Nazionale composta dalle delegate elette dalle Associazioni aderenti e competente per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e dell'indirizzo politico e finanziario. A tal fine deve tenersi almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio, e comunque compatibilmente con la normativa vigente, e deve essere convocata dalla Presidente Nazionale a mezzo di lettera raccomandata, da inviarsi alle Presidenti delle Associazioni aderenti, almeno 20 giorni prima della data fissata, e deve contenere l'indicazione della Sede, della data e dell'Ordine del Giorno (O.d.G.).

Ogni tre anni procede altresì all'elezione delle cariche nazionali. In occasione di tale scadenza deve essere convocata dalla Presidente Nazionale a mezzo di lettera raccomandata, da inviarsi alle Presidenti delle Associazioni aderenti, almeno 40 (quaranta) giorni prima della data fissata. Deve contenere l'indicazione della Sede, della data e dell'O.d.G. riguardante il calendario dei lavori destinati all'illustrazione delle candidature.

Le candidature e relativi curricula devono pervenire al Comitato Direttivo tassativamente entro 20 (venti) giorni dalla data di inizio dell'Assemblea Nazionale. Il Comitato Direttivo ne verificherà l'ammissibilità e darà tempestiva comunicazione alle Associazioni interessate dell'accettazione delle candidature.

Per il vaglio delle candidature il Comitato Direttivo si avvale di una Commissione elettorale composta da almeno 3 membri scelti tra le Consigliere non candidate e che resta in carica fino alla proclamazione delle elette.

ART.4 L'Assemblea Nazionale delibera in ordine all'approvazione dei bilanci e dell'indirizzo politico e finanziario a maggioranza (50% + 1) delle delegate presenti delle Associazioni aderenti.

Nel caso dell'elezione delle cariche nazionali, la votazione avrà luogo dopo la presentazione delle candidature e del successivo dibattito, a scrutinio segreto.

Si possono esprimere preferenze fino a un massimo di un terzo della lista delle candidate presentate-

A parità di voti sarà eletta la candidata più giovane d'età.

La Presidente è eletta, sempre a scrutinio segreto, con apposita scheda a parte.

Ogni Associazione aderente è rappresentata da:

- 1 delegata con diritto di voto per le Associazioni con meno di 50 iscritte;
- 2 delegate con diritto di un voto ciascuna per quelle con iscritte da 50 a 100;
- 3 delegate con diritto di un voto ciascuna per quelle con un numero di iscritte superiore a 100.

Ogni avente diritto di voto può disporre solo di un'altra delega oltre alla propria.

Le candidature alle cariche nazionali sono proposte dalle Associazioni a scelta tra le socie iscritte da almeno 5 anni. Le candidature devono pervenire al Comitato Direttivo tramite verbali redatti allo scopo dai Consigli Direttivi delle Associazioni aderenti.

Le Associazioni aderenti possono proporre candidature in numero pari o inferiore alle delegate cui hanno diritto e comunque non superiore a 2.

ART.5 L'Assemblea

- Procede all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio Nazionale e dalla relazione politica e finanziaria;
- Stabilisce le direttive d'ordine generale dell'Associazione e propone le attività da svolgere;
- Può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti. Tale nomina è obbligatoria qualora il bilancio annuale superi la soglia prevista dalla legislazione vigente;
- Stabilisce la misura della quota associativa e gli eventuali contributi straordinari;
- Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e/o del Regolamento e sullo scioglimento dell'Associazione;
- Delibera sugli altri argomenti dell'O.d.G.

L'Assemblea Nazionale può essere convocata straordinariamente per delibera del Consiglio Nazionale o su richiesta di un quarto almeno delle proprie componenti.

L'Assemblea si considera regolarmente costituita:

- 1) In prima convocazione con la presenza delle delegate di almeno la metà delle Associazioni aderenti;
- 2) In seconda convocazione qualunque sia il numero delle presenze.

L'Assemblea delibera:

- 1) In prima convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 delle presenti;
- 2) In seconda convocazione, a maggioranza semplice delle delegate presenti.

Per l'approvazione e/o la modifica dello Statuto e/o Regolamento e la proposta di scioglimento dell'Associazione si applicano comunque le norme relative alla Prima Convocazione.

CONSIGLIO NAZIONALE

ART.6 Il Consiglio Nazionale è composta dalla Presidente e dalle Consigliere Nazionali, da un minimo di 10 ad un massimo di 20. Per la validità delle sedute è comunque necessaria la presenza di 2/3 delle componenti. Per l'approvazione dei punti all'O.d.G. è necessaria la maggioranza del 50% + 1 delle presenti.

ART.7 Il Consiglio Nazionale attua le direttive stabilite dall'Assemblea Nazionale, provvede al conseguimento degli scopi sociali, coordina ed assiste le Associazioni aderenti nelle loro attività e delibera le spese straordinarie. Nel caso in cui queste comportino contributi straordinari, la delibera deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.

ART.8 Il Consiglio Nazionale elegge al suo interno con scrutinio segreto, con la maggioranza dei partecipanti, esclusa la Presidente, il Comitato Direttivo. In caso di parità prevale il voto palese della Presidente Nazionale.

L'elezione avviene sulla base di una lista comprendente i nominativi delle candidate al Comitato Direttivo. La lista deve essere presentata alla Presidente e sottoscritta da almeno 1/3 delle componenti del Consiglio Nazionale. La prima seduta del Consiglio Nazionale è convocata dalla Presidente eletta al termine dell'Assemblea Nazionale nel periodo intercorrente tra la fine dei lavori e i 20 (venti) giorni successivi.

Il Consiglio Nazionale nomina altresì, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, la Commissione per gli Affari interni che opera secondo i principi della normativa vigente.

ART.9 Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno, deve essere convocato dalla Presidente Nazionale, a mezzo lettera, almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata e deve contenere indicazioni della sede, data e O.d.G. Può essere convocato straordinariamente quando la

Presidente lo ritenga opportuno o quando se ne sia fatta richiesta da un terzo almeno delle sue componenti. Alle riunioni del Consiglio Nazionale possono essere invitate senza diritto di voto, le Presidenti delle Associazioni aderenti per essere ascoltate, qualora si tratti di argomenti o questioni riguardanti le Associazioni da esse presiedute, nonché possono essere invitati esperti esterni.

COMITATO DIRETTIVO

ART.10 Il Comitato Direttivo, eletto dal Consiglio Nazionale e presieduto dalla Presidente Nazionale, che ne fa parte di diritto, è composto da una Prima Vice Presidente Nazionale, una Seconda Vice Presidente Nazionale, una Segretaria Nazionale e una Tesoriera Nazionale e da tre membri del Consiglio Nazionale: una per il Nord (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria), una per il Centro (Umbria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise) e una per il Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna). Il Comitato Direttivo si riunisce almeno 3 volte l'anno per predisporre l'O.d.G. del successivo Consiglio Nazionale e ogni qualvolta la Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un terzo almeno delle sue componenti.

PRESIDENTE NAZIONALE

ART.11 La Presidente rappresenta legalmente l'A.N.D.E., convoca l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale ed il Comitato Direttivo e di norma li presiede. In tali funzioni può essere surrogata, su sua indicazione, da una Vice Presidente. E' incaricata di controllare che si adempiano le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale ed a prendere contatto per tale esecuzione con gli organi di governo e con i rappresentanti di Camera e Senato. La Presidente può delegare per specifici incarichi una socia o un esperto esterno all'Associazione con l'approvazione del Comitato Direttivo. Le Vice Presidenti, componenti il Comitato Direttivo, coadiuvano la Presidente per poter avere maggior contatto su base territoriale.

La Prima Vice Presidente in assenza della Presidente la sostituisce nelle sue funzioni e diviene di diritto la Presidente in caso di dimissioni o di impedimento permanente fino alle nuove elezioni.

La Seconda Vice Presidente diventa di diritto Prima Vice Presidente sempre fino alle nuove elezioni.

La Segretaria Nazionale coordina il lavoro delle Associazioni aderenti. La Presidente e la Segretaria Nazionale fanno parte di diritto di tutte le Commissioni di studio e di lavoro dell'Associazione.

La Tesoriera predispone il bilancio annuale dell'Associazione dando conto delle entrate secondo le voci previste dagli art. 35 e 36 dello Statuto e giustificando la correttezza delle uscite secondo i disposti dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale.

Le tre consigliere elette affiancano per i rispettivi territori, le Vice Presidenti e la Segretaria nei rapporti e nel coordinamento delle Associazioni aderenti.

DURATA DELLE CARICHE

ART.12 La Presidente, il Comitato Direttivo e le Consigliere Nazionali durano in carica 3 anni, sono rieleggibili, ma non possono ricevere più di due mandati consecutivi. Sono rieleggibili solo dopo un mandato di sospensione, a meno che l'Assemblea Nazionale decida diversamente, a fronte di specifica richiesta, formulata tramite verbali redatti allo scopo dai Consigli Direttivi di una o più Associazioni aderenti contenenti obiettive esigenze di rappresentatività. In tal caso la votazione deve essere a maggioranza qualificata del 75% delle delegate. Le Presidenti che concludono il loro mandato restano di diritto componenti del Consiglio Nazionale, ma senza diritto di voto. In caso di

impedimento di una o più cariche istituzionali, l'organo deliberante competente deve essere convocato entro 120 giorni per l'elezione delle cariche mancanti. In caso di impedimento o di dimissioni di una Consigliera subentrerà la prima delle non elette fino alla scadenza del mandato.

PATRIMONIO

ART.13 Ai sensi dello Statuto tutti gli introiti pervenuti all'A.N.D.E. saranno impiegati in modo esclusivo nell'esercizio delle attività istituzionali per la realizzazione delle finalità stabilite e non specificatamente riferibili a singoli servizi o cessione di beni.